

RUOLI E FIGURE PROFESSIONALI - PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE

INTEGRAZIONE VERBALI D'ACCORDO

In Milano, in data 11 aprile 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che:

- nell'ambito dell'appendice a. del Contratto di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo, le Parti hanno disciplinato i ruoli, le figure professionali e i relativi percorsi di sviluppo del personale delle Filiali delle Banche Rete appartenenti alla Divisione Banca dei Territori con Accordo 7 ottobre 2015, normando inoltre con le intese 16 dicembre 2015 le previsioni relative alla Filiale Online ed in data 5 luglio 2016 la medesima materia in Intesa Sanpaolo Group Services (di seguito ISGS);
- nell'ambito degli incontri di verifica previsti dagli accordi citati è emersa l'opportunità di definire più dettagliatamente alcune previsioni ivi contenute, al fine di modularne i relativi effetti;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che integra le intese già sottoscritte nei rispettivi capitoli come di seguito riportato.
2. **Accordi 7 ottobre 2015, 16 dicembre 2015 e 5 luglio 2016**

Inserimento nei rispettivi capitoli Consolidamento dell'indennità di ruolo, di un ulteriore ultimo paragrafo:

"Fermo quanto precede si precisa che il consolidamento ordinario potrà concretizzarsi solo nel caso in cui la valutazione riferita all'anno solare precedente sia di almeno "in linea con le attese di ruolo". Nel caso in cui detta valutazione sia "parzialmente in linea con le attese di ruolo" il periodo necessario ai fini del consolidamento sarà incrementato di ulteriori 12 mesi, fermi gli altri requisiti necessari. Nel caso in cui la valutazione riferita all'anno solare precedente al consolidamento sia "non in linea con le attese di ruolo", non si procederà al consolidamento e si riesaminerà lo stesso decorsi 12 mesi, sulla base della nuova valutazione.

Quanto sopra troverà applicazione a decorrere dalla valutazione riferita al 2017, mentre con riferimento alla valutazione delle prestazioni riferita al 2016 sarà consentito il consolidamento ordinario anche in presenza di valutazione "parzialmente in linea con le attese di ruolo"."

Inserimento nell'ultimo paragrafo dei rispettivi capitoli Consolidamento anticipato dell'indennità di ruolo, della seguente frase:

Milano

UNISIN

FABI

FIRST

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

FISAC/CGIL

Intesa Sanpaolo

UNISIN

FABI

FIRST

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

FISAC/CGIL

"a condizione che la valutazione riferita all'anno solare precedente risulti almeno "in linea con le attese di ruolo"."

3. Accordo 7 ottobre 2015

Capitolo 3 – Percorsi di sviluppo professionale e indennità di ruolo, inserimento di un terzo e quarto nuovi paragrafi:

"Nel caso di eventi di razionalizzazioni di Filiali (ad es. accorpamenti) o di creazione di un nuovo portafoglio, il calcolo del livello di complessità è determinato come media dei valori validi nei primi tre mesi interi di osservazione.

Per il 2017 il valore di complessità del portafoglio assegnato sarà ricalcolato solo in caso di cambio di figura professionale."

Capitolo 5.2 – Criteri di computo e interruzione dei periodi di consolidamento dell'indennità di ruolo, inserimento di un ulteriore ultimo paragrafo:

"NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2016 siano stati maturati 23 mesi di diritto all'indennità di ruolo, sarà riconosciuto il consolidamento ordinario, in via di eccezione rispetto ai 24 mesi ordinariamente previsti dal presente Accordo.

Quanto sopra, fermi tutti gli altri requisiti e criteri di computo previsti al presente capitolo."

Capitolo 9 – Ulteriori regolamentazioni e norme finali, inserimento di un nuovo secondo paragrafo:

"Tenuto peraltro conto delle verifiche effettuate in relazione al nuovo modello di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la sostituzione del Direttore che fruisca della giornata di riposo ai sensi dell'articolazione di orario di cui al capitolo 4 lettera a. del Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012, comporterà il calcolo del relativo trattamento, che sarà attribuito ove spettante."

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN